

Super deduzione nuove assunzioni: pubblicato il decreto attuativo dell'agevolazione

15 Luglio 2024

Il contenuto che stai visualizzando è riservato agli associati ANCE.

Diventa operativa la maxi deduzione fiscale introdotta dall'art. 4 del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, consistente in una maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (2024).

L'agevolazione è, dunque, temporalmente circoscritta al solo anno 2024: la norma, difatti, precisa che il beneficio opera per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023.

Il beneficio fiscale è stato introdotto in attuazione dell'art. 6, comma 1 lett. b), della L. 9 agosto 2023 n. 111 (legge delega per la riforma fiscale) che delega il Governo all'adozione, tra l'altro, di *"misure finalizzate all'effettuazione di nuove assunzioni, anche attraverso la possibile maggiorazione della deducibilità dei costi relativi alle medesime"*.

In attuazione di tale principio generale, a favore dei titolari di reddito d'impresa e degli esercenti arti e professioni viene, in sostanza, riconosciuta un'agevolazione ai fini della determinazione del reddito imponibile, in termini di deduzione maggiorata del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Tali soggetti - al ricorrere delle condizioni previste - potranno beneficiare, per il periodo di imposta 2024, di una maggiorazione del 20% del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Maggiorazione che aumenta al 30% se le nuove assunzioni, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, riguardano specifiche categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela.

Il **DM del 25 giugno 2024 del MEF** - corredato da **Relazione Illustrativa** - definisce gli elementi essenziali per la fruizione e quantificazione del beneficio fiscale: soggetti beneficiari, condizioni di accesso all'agevolazione, modalità di determinazione dell'incremento occupazionale, modalità di calcolo della maggiorazione, che vengono di seguito di seguito analizzate e riassunte anche nel **Dossier ANCE in allegato**.

SOGGETTI INTERESSATI

L'agevolazione compete ai **titolari di reddito di impresa ed agli esercenti arti e professioni**.

La relazione illustrativa al Decreto Ministeriale chiarisce che **sono esclusi** i soggetti che determinano il reddito con **criteri forfettari**, le **imprese in liquidazione ordinaria** e le **imprese assoggettate a liquidazione giudiziale/altri istituti "concorsuali"** con finalità "liquidatorie" (quali concordato preventivo, concordato minore, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, accordi/piani di ristrutturazione da cui deriva l'estinzione dell'impresa).

È necessario, inoltre, che il contribuente abbia esercitato effettivamente l'attività **nei 365 giorni antecedenti il primo giorno del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023**. Rimangono escluse le imprese/professionisti che si sono costituiti dal 2 gennaio 2023.

MECCANISMO APPLICATIVO

L'agevolazione consiste in una **maggiorazione del costo ammesso in deduzione**, ai fini della determinazione del reddito, **di un importo pari al 20%** del costo riferibile all'incremento occupazionale in presenza di nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato.

A tal fine è necessario individuare **due parametri specifici**:

- **il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato occupati;**
- **l'incremento del costo del lavoro complessivo.**

INCREMENTO OCCUPAZIONALE

Il riconoscimento dell'agevolazione è subordinato al fatto che sussista un "incremento occupazionale" al termine del periodo che deve essere individuato considerando:

a)	il numero dei dipendenti a tempo indeterminato (primo requisito). Il requisito è verificato se il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al 31.12.2024 è superiore al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo di imposta precedente (periodo 2023);
b)	il numero di tutti i dipendenti, quindi sia a tempo indeterminato che determinato (secondo requisito). L'incremento occupazionale è verificato se il numero totale al 31.12.2024 dei lavoratori dipendenti è superiore a quello dei dipendenti mediamente occupati nel 2023.

In sostanza quindi il beneficio compete **solo se al termine del periodo di imposta agevolato l'incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato è accompagnato dall'incremento del numero complessivo dei lavoratori dipendenti.**

In caso contrario, l'incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato non consentirà di fruire del beneficio (ad esempio qualora ci sia una riduzione sul 2024 rispetto a quello calcolato sul 2023 non spetta alcuna agevolazione).

Ai fini del calcolo **sono da computare:**

- **i dipendenti part-time** che rilevano in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato;
- i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nell'ipotesi di **conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato** effettuata nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023;

- i **soci lavoratori di società cooperative** che sono assimilati ai lavoratori dipendenti.

Non rilevano invece:

- in caso di **operazioni aziendali straordinarie** le assunzioni di dipendenti i cui contratti sono ceduti a seguito di trasferimenti di azienda/rami di azienda;
- le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato precedentemente in forza ad **altra società del gruppo** e il cui rapporto di lavoro con quest'ultima si è interrotto a decorrere dal 30 dicembre 2023;
- il personale assunto a tempo indeterminato destinato ad una **stabile organizzazione localizzata all'estero di un soggetto residente**.

In caso di **distacco di personale**, per l'impresa distaccataria non rileva, ai fini del calcolo dell'incremento occupazionale, il personale a tempo indeterminato in distacco; per l'impresa distaccante invece non rilevano, sempre ai fini del calcolo dell'incremento occupazionale, i lavoratori assunti a tempo indeterminato nel periodo di imposta agevolato ed in seguito distaccati all'estero a decorrere dalla data del distacco fino al termine dello stesso.

DETERMINAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE

Il **costo da assumere** ai fini della determinazione della maggiorazione è il **minore tra:**

- il **costo** effettivamente riferibile ai **nuovi assunti a tempo indeterminato**;
- l'**incremento del costo complessivo del personale** rispetto quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (di cui alla voce B.9 del Conto Economico).

Pertanto, occorre essere in presenza di un requisito verificatosi:

- sia in relazione ai **solli dipendenti assunti a tempo indeterminato rilevanti per incremento occupazionale**;
- che in relazione a **tutti i dipendenti rilevanti per incremento occupazionale complessivo**.

In mancanza di un effettivo aumento del costo del lavoro non si ha diritto alla maxi-deduzione.

ASSUNZIONE LAVORATORI “SVANTAGGIATI”

Il costo del personale da assumere ai fini del beneficio maggiorato, nella determinazione del reddito, del 20% è ulteriormente **incrementato di un 10% in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di dipendenti inclusi in particolari categorie “meritevoli di maggior tutela”** di seguito indicate:

- **lavoratori molto svantaggiati;**
- **persone con disabilità;**
- **donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto anni o prive di un impiego** regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’unione Europea annualmente individuate con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- **donne vittime di violenza**, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza da cui sia derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica;
- **giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile;**
- **lavoratori con sede di lavoro situata in Regioni** che, nel 2018, presentavano un **prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75%** della media EU27 o comunque compreso tra il 75% ed il 90% e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
- **soggetti già beneficiari del reddito di cittadinanza** che siano decaduti dal beneficio e che non integrino i requisiti per l’accesso all’assegno di inclusione.

RIDETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI DI IMPOSTA

Non si tiene conto della maggior deduzione del 20% nella determinazione dell’acconto delle imposte dovute per il periodo di imposta:

- successivo a quello in corso al 31.12.2023 (acconto 2024) se si adotta il criterio previsionale;
- successivo a quello in corso al 31.12.2024 (acconto 2025) se si adotta il criterio storico.

Allegati

DM_del_25_giugno_2024_del_MEF

[Apri](#)

Relazione_Illustrativa

[Apri](#)

Dossier_dell'Ance

[Apri](#)